

REGOLAMENTO (CE) N. 1970/2002 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3051/95, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3051/95 dispone che le società di navigazione e gli Stati membri devono rispettare le disposizioni dell'International Safety Management Code [Codice internazionale per la gestione della sicurezza (codice ISM)] adottato dall'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) mediante la risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993 in relazione ai traghetti passeggeri roll-on/roll-off che operano in direzione o in provenienza dei porti degli Stati membri della Comunità.
- (2) Al fine di garantire un'attuazione uniforme del codice ISM, il regolamento (CE) n. 3051/95 contiene disposizioni destinate alle amministrazioni che si ispirano alle Guidelines on implementation of the International Safety Management Code (ISM) by Administrations (Linee guida sull'attuazione del codice internazionale ISM per la gestione della sicurezza da parte delle amministrazioni) adottate dall'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) mediante la risoluzione A.788 (19) del 23 novembre 1995.
- (3) Le suddette risoluzioni sono state modificate dall'Organizzazione marittima internazionale mediante la risoluzione MSC.104 (73), adottata il 5 dicembre 2000, e la risoluzione A.913 (22), adottata il 29 novembre 2001.
- (4) Occorre tener conto degli sviluppi intervenuti a livello internazionale introducendo disposizioni precise in materia di certificazione e verifica.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato menzionato all'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione ⁽⁴⁾,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3051/95 è modificato come segue:

1) l'articolo 2, lettera e), è sostituito dal testo seguente:

«e) "Codice ISM": codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Assemblea dell'IMO il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741 (18), modificato dalla risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000, e allegato al presente regolamento.»

2) l'articolo 2, lettera h), è sostituito dal testo seguente:

«h) "certificato di gestione della sicurezza": certificato rilasciato ai traghetti ro-ro a norma del paragrafo 13.7 del codice ISM.»

3) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Tutte le società di navigazione si conformano ai paragrafi da 1.2 a 13.1 e al paragrafo 13.6 del codice ISM come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie, come condizione affinché le loro navi effettuino servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro della Comunità.»

4) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Per quanto riguarda le società di navigazione e i traghetti ro-ro, gli Stati membri si conformano ai paragrafi 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, da 13.7 a 13.11, 14 e 16 del codice ISM come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie.»

5) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14.⁽²⁾ GU L 19 del 24.1.1998, pag. 35.⁽³⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7.